



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

## GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 77319742CB)

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  
GU/S 2018/S 242-553613 del 15/12/2018)*

### CAPITOLATO D'ONERI

#### **Art. 1 - PREMESSE**

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori è la valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario, sull'idoneità alla mansione specifica.

Il legislatore all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di nominare un Medico Competente che dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, consistente nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alle mansioni assegnategli, effettuata attraverso accertamenti sanitari "preventivi", "periodici", straordinari e/o su richiesta del lavoratore stesso.

L'obiettivo aziendale è quello di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le mansioni, adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi; destinare e mantenere i lavoratori in mansioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche.

#### **Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - VIARIANTI**

La gara ha per oggetto lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di Apam Esercizio Spa sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

In particolare, sono previste le seguenti prestazioni annuali:

- visite mediche periodiche: 370
- esame tossicologico: 350
- audit C: 350
- esame spirometria e audiometria: 20
- visiotest: 30
- visite preassuntive: 20
- visite di controllo: 10
- visite su richiesta del lavoratore:5
- visite per cambio mansione: 5
- visite per rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute >60gg continuativi: 5

Saranno ricomprese nel presente appalto variazioni del numero di lavoratori entro il 30% in aumento o in diminuzione senza modifica dell'importo unitario contrattuale.

#### **Art. 3 - SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze di Apam, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni.

Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità rispetto alla sorveglianza sanitaria effettuata in virtù del previgente rapporto contrattuale.

Nel periodo di validità del Contratto conseguente la presente procedura di gara, dovranno essere sottoposti a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti fuori ruolo, cioè assunti a tempo determinato o impiegati in lavori socialmente utili, nonché le figure assimilate a quella del lavoratore ai sensi dell'art. 2 c1 lett. a) del citato D. Lgs. 81/2008 e smi. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti.

La sorveglianza sanitaria comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza di Apam.

Al fine della formulazione tecnica ed economica si riportano le tabelle di suddivisione delle prestazioni suddivise per tipologia di figura professionale (allegato A), aggiornate alla data di approvazione del presente documento.

Dovranno essere garantite le seguenti attività descritte dall'art. 25 D. lgs.81/2008, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale (visite preventive e periodiche di idoneità alle mansioni) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- invio delle comunicazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al RSPP, agli RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sui risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- collaborazione all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in ambito salute e sicurezza;
- collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP nella stesura del DVR.

Si precisa che, all'inizio dell'incarico, al medico competente individuato dall'impresa aggiudicataria saranno consegnati l'elenco aggiornato del personale dipendente di Apam e tutte le cartelle cliniche pregresse.

E' fatta salva ogni modificazione ed integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

#### **Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO E PROROGA**

Il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 01/03/2019.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Alla scadenza, il contratto potrà essere ripetuto una sola volta per un uguale periodo (36 mesi) e alle medesime condizioni economiche del contratto originario, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D. Lgs.50/2016, previa comunicazione fra le parti almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

E' consentita, inoltre, la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di mesi 6 (sei). In tale ipotesi l'aggiudicatario è obbligato a praticare le medesime condizioni economiche del contratto originario.

#### **Art. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Il valore complessivo presunto dell'appalto, comprese tutte le opzioni (rinnovo e proroga) è pari a € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00) + Iva, di cui:

- € 90.000,00 (euro novantamila/00) a base di gara, per il servizio triennale di sorveglianza sanitaria e medico competente per il periodo 01/03/2019 – 28/02/2022, compresi tutti i compensi e le spese connesse alla esecuzione del servizio, la fornitura di materiali di consumo e l'impiego delle attrezzature necessarie;

- € 90.000,00 (euro novantamila/00), per il rinnovo del servizio triennale di sorveglianza sanitaria e medico competente per il periodo 01/03/2022 – 28/02/2025;

- € 15.000,00 (euro quindicimila/00), per l'eventuale proroga tecnica del servizio per un massimo di mesi 6 (sei).

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti.

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'incarico dovrà essere svolto in osservanza di quanto disposto dal legislatore in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il professionista dovrà eseguire le prestazioni presso l'ambulatorio medico sito nella sede Apam in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, ove effettuerà gli accertamenti sanitari di sua competenza e conserverà la documentazione sanitaria, comprese le cartelle sanitarie e di rischio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il medico competente dovrà garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, in modo tale da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione delle esigenze organizzative aziendali.

In particolare il Medico Competente dovrà:

- a) collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/08 s.m.i., attraverso il protocollo sanitario aziendale definito in funzione delle mansioni e dei rischi professionali specificatamente ad esse correlati, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituire e mantenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, informando ogni lavoratore dei risultati,
- e) organizzare i controlli sanitari previsti dal protocollo stabilito dal Medico competente con riferimento ai rischi aziendali connessi alle diverse mansioni (visite specialistiche, esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio), che saranno eseguiti da specialisti o strutture esterne scelte dal Datore di lavoro, che ne sosterrà i relativi oneri;
- f) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il trattamento della privacy, e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- h) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o ad una cadenza diversa che potrà essere definita in base alla valutazione dei rischi prodotta dal medico competente e approvata dal Datore di Lavoro (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
- i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- j) effettuare tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa (art. 41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.), di cui al precedente art. 2;
- k) esprimere i giudizi relativi alla mansione specifica sulla base delle risultanze delle succitate visite mediche, tenendo conto, con riferimento alle prescrizioni/limitazioni, dell'organizzazione di Apam e fornendone copia al lavoratore, al datore di lavoro e a RSPP;
- l) comunicare per iscritto al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- m) partecipare alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/08;
- n) trasmettere esclusivamente in via telematica, le informazioni relativamente all'anno precedente, elaborate evidenziando le differenze di genere, relativamente ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.);
- o) assolvere comunque a tutti gli adempimenti di legge vigenti, in materia di Sorveglianza Sanitaria sul lavoro.

Relativamente alla gestione degli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti:

- il Medico Competente, in occasione di ogni visita periodica, dovrà svolgere un'azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti di ogni singolo lavoratore, relativamente ai rischi relativi all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, coerentemente con l'attuazione e la valorizzazione dei programmi volontari aziendali di "promozione della salute",
- Il D.d.L comunicherà per iscritto al Medico Competente, tramite il Servizio prevenzione e protezione, l'elenco aggiornato dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti individuati sulla base delle mansioni/attività lavorative specifiche;
- il Medico Competente, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, stabilirà il cronoprogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti, definendo date e luogo di esecuzione degli stessi, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti;
- il Medico Competente, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà organizzare e gestire i controlli periodici "alcohol test" presso le sedi Apam in date ed orari da concordare con il datore di lavoro.

#### **Art. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Inoltre nei locali dove verrà svolto il servizio dovrà essere garantita la riservatezza relativa al personale sottoposto a visita medica.

#### **Art. 8 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Apam procederà a monitorare le visite effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti rispetto alla periodicità stabilita, rispetto alla quale non sono tollerati ritardi superiori ai sessanta giorni, fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore.

Gli scostamenti oltre tale limite dovranno essere segnalati al Responsabile dell'esecuzione del servizio di Apam, con indicazione della causa che li ha determinati.

#### **Art. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, delle vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei propri dipendenti, nonché le condizioni di lavoro ai sensi della D. Lgs. 81/2008 e della Legge 327/2000 e successivi decreti ministeriali, fornendo inoltre tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Deve provvedere a che non sia compromesso lo svolgimento delle normali attività di esercizio della Stazione Appaltante. E' responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e deve provvedere per i materiali necessari, la mano d'opera, le attrezzature e quant'altro occorra che non sia già esplicitamente citato nel presente capitolato come a carico della Stazione Appaltante.

Non è responsabile dei danni arrecati per cause di forza maggiore, debitamente documentate.

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni, il Medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

Copia della suddetta polizza va prodotta all'atto della sottoscrizione del contratto, corredata di quietanza di avvenuto pagamento del premio, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Il Medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 10 - FATTURAZIONE e CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate di importo pari al valore totale delle prestazioni effettivamente eseguite, ottenuto moltiplicando l'importo unitario offerto in sede di gara per il numero di attività, previa consegna di rendiconto dettagliato alla fine del mese.

Il relativo importo verrà pagato a 60 gg dffm, previa acquisizione da parte di Apam della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (DURC).

#### **Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 77319742CB).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

#### **Art. 12 - PENALITÀ**

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività programmate, oltre i sessanta giorni di cui al precedente art. 8, è stabilita una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo totale contrattuale, per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, a meno che il Fornitore non dimostri che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore.

Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata è applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 50,00 a € 100,00.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo o dell'inadempimento e l'importo sarà recuperato sul primo pagamento utile del corrispettivo.

#### **Art. 13 - SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO**

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

#### **Art. 14 - SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE**

Nell'ipotesi in cui si renda necessario, durante il periodo di validità contrattuale, provvedere alla sostituzione temporanea o permanente del medico competente, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dalla procedura di gara, è necessaria un'espressa accettazione da parte di Apam.

In tale ipotesi si dovrà provvedere a specifica nomina temporanea del sostituto come medico competente mentre il titolare dell'incarico verrà contestualmente nominato medico coordinatore ai sensi dell'art 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i

#### **Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali e della riservatezza;
- d) persistenti ritardi nell'effettuazione delle prestazioni;
- e) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- i) sostituzione del medico competente incaricato, senza la preventiva accettazione da parte di Apam;
- j) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- k) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

**Art. 17 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente 3° Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

**Art. 18 - ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

**Art. 19 - CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali. Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

**TUTELA DELLA PRIVACY**

**Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.**

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, [www.apam.it](http://www.apam.it), [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it).

L'aggiudicatario, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di privacy, verrà formalmente nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	15/12/18	Prima emissione	Ufficio Acquisti AL	F.to dott. Gian Luca Benetti	F.to dott. Alberto Spaggiari
				F.to ing. Alessandro Califano	

All.: A Tipologia e numero prestazioni